



**Da una sola parte, dalla
parte dei lavoratori**



**Tessera UIL, un
mondo in tasca**

UIL CREDITO, ESATTORIE E ASSICURAZIONI

Newsletter Consulenti Finanziari

Roma, 20 aprile 2016

La Uilca ha istituito al proprio interno un focus dedicato alla figura del **CONSULENTE FINANZIARIO**, recentemente oggetto di una nuova regolamentazione, che ha cambiato la nomenclatura, le diverse tipologie e i percorsi di abilitazione a questa professione.

Iniziamo con il primo numero della Newsletter dedicata a questa nuova figura un servizio periodico di informazione e assistenza, sia per coloro che già esercitano questo ruolo, sia per coloro che devono affrontare le prove di abilitazione o che stanno valutando di farlo.

Attraverso questo strumento periodico, vi informeremo inoltre sull'evoluzione normativa e raccoglieremo le vostre opinioni e suggerimenti.

Vi invitiamo a contattarci attraverso la mail

Consulenti.finanziari@uilca.it

e a visitare la sezione dedicata del nostro sito nazionale: www.uilca.it

**LA SEGRETERIA NAZIONALE
(MARIATERESA RUZZA)**

LA NUOVA CASA DELLA CONSULENZA: DA PROMOTORE A CONSULENTE FINANZIARIO.

La disciplina della consulenza finanziaria ha in Italia una storia relativamente breve, che risale all'incirca dalla metà degli anni settanta. I soggetti che svolgevano professionalmente la sollecitazione del pubblico risparmio fuori sede erano comunemente chiamati "consulenti finanziari porta a porta" e l'attività di consulenza finanziaria era un'attività liberamente esercitabile da chiunque.



Nel 1983 si prevede che i soggetti abilitati alla prestazione del servizio di collocamento di strumenti finanziari potevano svolgere la sollecitazione del pubblico risparmio fuori sede per mezzo di loro dipendenti, agenti o mandatarî che fossero iscritti nel ruolo degli agenti o rappresentanti di commercio o nell'albo nazionale degli agenti di assicurazione ovvero che fossero in possesso di altri requisiti di professionalità, ma non esisteva uno strumento pubblico unitario di tutti questi soggetti quindi l'albo.¹

Con la legge n.1 del 1991 rimonta la definizione ufficiale di promotore di servizi finanziari, per il quale si introduce l'obbligo di iscrizione in apposito albo, la cui tenuta è demandata alla CONSOB.

Ai promotori, fatto molto significativo per capire il progresso storico della vicenda, veniva inibita ogni forma di attività di consulenza porta a porta. I promotori erano concepiti solo come mezzo di promozione e di collocamento di uno strumento finanziario e non anche come soggetti che potessero consigliare il risparmiatore, in altre parole, la consulenza al cliente o al potenziale cliente, non si accompagnava, neanche volendo, al collocamento fuori sede.

In sintesi il panorama della consulenza oggi si presenta assai composito.

Secondo il nostro diritto la consulenza finanziaria può essere prestata da diverse figure professionali, soggetti a regimi tutt'altro che omogenei.

Può essere prestata dagli intermediari finanziari abilitati, le banche, le SGR, le imprese di investimento, tra le quali la categoria delle SIM di sola consulenza, può essere prestata dai consulenti finanziari di cui all'articolo 18 bis D. Lgs 58/1998 TUF o dalle società di consulenza finanziaria dell'art.18 ter sempre del TUF e poi dai promotori finanziari che operano fuori sede per conto degli intermediari abilitati.

Ora, è proprio su questa varia, articolata realtà che incide la legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015 n.208).

In particolare, come recita l'art.1 comma 37, **“L'albo unico dei promotori finanziari assume la denominazione di «albo unico dei consulenti finanziari»”**.² E tre distinte sezioni: **i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (ex PF); i consulenti finanziari autonomi (fee-only ex**

¹ “Il mercato che non c'era” di Francesco Priore. Ed. For Finance 2013

² Con delibera n. 19548 del 17 marzo 2016 pubblicata in G.U. del 23 marzo CONSOB ha adottato le nuove denominazioni di Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede (in sostituzione di promotore finanziario), Consulente Finanziario autonomo (in sostituzione di Consulente finanziario) e Albo unico dei Consulenti finanziari (in sostituzione di albo unico dei promotori finanziari) prescritte dalla legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (CD legge di stabilità per il 2016) in vigore dal 1 gennaio 2016, nei propri atti regolamentari e di carattere generale.

art.18 bis TUF) e le società di consulenza (ex art.18 ter TUF).

L'organismo che gestisce attualmente l'Albo dei promotori finanziari assumerà le funzioni di vigilanza sui professionisti iscritti, attualmente attribuite alla CONSOB.

Secondo quanto stabilito nel comma 41 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016, la CONSOB e l'organismo per la tenuta dell'albo unico dei promotori finanziari (ex APF) ora OCF³ hanno tempo sei mesi per stabilire con un **“protocollo di intesa le modalità operative e tempi del trasferimento delle funzioni, gli adempimenti occorrenti per dare attuazione al nuovo assetto statutario e organizzativo, nonché le attività propedeutiche connesse all'iscrizione con esonero dalla prova valutativa delle persone fisiche consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria”**.

Dopo la definizione legislativa si passerà al passaggio di consegna tra CONSOB e (ex APF) ora OCF e alla creazione delle tre distinte sezioni che potranno vedere l'ingresso anche degli agenti di assicurazione persone fisiche iscritti al RUI sezione A, che, come indicato nel comma 38 dell'art. 1 legge di stabilità, saranno iscritti nella sezione dei Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede (purché in possesso dei medesimi requisiti di onorabilità e professionalità previsti per questi ultimi).

A riguardo sarà l'organismo a stabilire con propria delibera e in **“coerenza con il quadro normativo europeo e nazionale di riferimento, il contenuto di una prova valutativa semplificata” che tali soggetti dovranno sostenere**.

Gli originari consulenti porta a porta, divenuti per 25 anni promotori finanziari, sono ora tornati ad essere denominati **consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede**.

La consulenza finanziaria, da attività liberamente esercitabile, è divenuta nel tempo attività riservata ai soli soggetti autorizzati. I promotori, da professionisti ai quali era preclusa la consulenza, sono divenuti consulenti, significa che da figure puramente commerciali si sono evoluti in veri e propri consulenti per il risparmio.⁴

Quindi il Promotore Finanziario è divenuto consulente finanziario, in ragione della particolare relazione che lo lega al risparmiatore.

Questa figura ha costituito e deve continuare a costituire uno dei basilari strumenti, non solo di consulenza, ma anche di educazione finanziaria. E' questo ciò che sembra emergere dal nuovo sistema normativo.

Attraverso la consulenza - che si traduce in consigli personalizzati - non può prescindere dalla conoscenza del cliente, dal dialogo con lo stesso e dalle spiegazioni e motivazioni del consiglio dato si fa opera concreta e preziosa di educazione finanziaria.

Michele Schiavone
Consulente finanziario
Segretario Rsa Banca Pop. Sondrio

³ La nuova denominazione di APF è “Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo dei Consulenti finanziari” in breve “OCF”.

⁴ Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede. Il professionista che può offrire consulenza finanziaria, collocare prodotti di investimento ed effettuare educazione finanziaria al suo cliente

LA CASA DELLA CONSULENZA: IL NUOVO ALBO

ALBO DEI CONSULENTI FINANZIARI IN TRE SEZIONI

1. CONSULENTI FINANZIARI ABILITATI ALL'OFFERTA FUORI SEDE
→ I PROMOTORI FINANZIARI SONO ISCRITTI DI DIRITTO
2. CONSULENTI FINANZIARI AUTONOMI (fee-only ex art. 18 bis del TUF)
3. SOCIETÀ DI CONSULENZA FINANZIARIA (ex art. 18 ter del TUF)

GLI AGENTI ASSICURATIVI ISCRITTI NELLA SEZIONE A DEL RUI POTRANNO ACCEDERE CON PROVA VALUTATIVA FACILITATA NELLA SEZIONE DEI CONSULENTI ABILITATI ALL'OFFERTA FUORI SEDE (parità di regole di onorabilità, professionalità e condotta)

ALBO DEI CONSULENTI FINANZIARI: COSA MANCA?

- **CONSOB** Regolamento che stabilisce principi e criteri di operatività dell'organismo data non definita, entro il 2016?
- **CONSOB E ORGANISMO** Protocollo di intesa: entro 6 mesi dal Regolamento Consob.
 1. Modalità operative e tempi del trasferimento delle funzioni;
 2. Attuazione del nuovo assetto statuario e organizzativo;
 3. Attività propedeutiche connesse all'iscrizione con esonero dalla prova valutativa delle persone fisiche consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria.
- **CONSOB** Delibere: → dopo il regolamento e il protocollo di intesa
 - a) Data di avvio dell'operatività dell'albo unico
 - b) Data di avvio dell'operatività dell'Organismo